

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE**

Informativa specifica per il trattamento dei dati personali in ottemperanza all'obbligo vaccinale anti Sars-Cov- 2 previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

In conseguenza dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 172 del 26/11/2021, è previsto l'obbligo vaccinale per alcune categorie di soggetti fra cui gli iscritti all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri in quanto professionisti sanitari.

La presente informativa è da intendersi integrativa di quella generale pubblicata sul sito internet dell'Ordine, cui si rimanda per le informazioni non riportate in questo documento.

TIPOLOGIA DI DATI CHE VENGONO TRATTATI

Vengono trattati i seguenti dati:

- personali identificativi: quelli presenti sull'Albo professionale;
- dati relativi all'adempimento di obbligazioni contrattuali o di legge: l'aver assolto o meno l'obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 ovvero dati in ordine alla certificazione attestante l'omissione o differimento della vaccinazione;
- dati idonei a rivelare caratteristiche o idoneità psicofisiche: quelli presenti sul certificato vaccinale o sul certificato di omissione o differimento della vaccinazione.

CATEGORIE DI INTERESSATI

Persone fisiche iscritte agli Albi professionali tenuti dall'Ordine.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

La finalità di trattamento è la verifica dell'assolvimento della vaccinazione obbligatoria in argomento da parte della categoria di interessati e gli adempimenti conseguenti in caso di non assolvimento non giustificato da cause di esenzione o differimento dell'obbligo.

Il trattamento è lecito in quanto previsto per un obbligo legale al quale è soggetto il titolare, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1, lettera e) del RPD.

Il trattamento dei dati personali è eseguito per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza durante l'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g) ed i) del RPD, nonché dell'art. 2-sexies, comma 2, lettere u) e dd) del Codice Privacy Adeguato (D.Lgs. 196/2003 riformato dal D.Lgs. 101/2018).

La base giuridica è rappresentata, oltre che dalla normativa in epigrafe, dalle disposizioni urgenti previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di prevenzione della diffusione del virus e dalle disposizioni in materia di trattamento dati da parte di soggetti pubblici e privati di cui all'art. 17 bis del D.L. n. 18/2020.

CONDIVISIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati sono comunicati ai soggetti indicati dalla normativa in epigrafe: FNOMCeO, datori di lavoro, Autorità ed Enti di cui agli artt. 2 e 49 del DPR 05/04/1950 n. 221.

L'annotazione sospensiva sull'Albo professionale per inadempimento dell'obbligo vaccinale è effettuata in ossequio al DPCM 17/12/2021 recante modifiche al DPCM 17/06/2021 in ordine alle disposizioni attuative del DL 172/2021. Al di là di tale annotazione, i dati non sono oggetto di diffusione.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO E CONFERIMENTO OBBLIGATORIO DEI DATI

Il trattamento dei dati è effettuato dall'Ordine tramite personale sanitario ed amministrativo anche con rapporto di collaborazione esterno e comunque autorizzato e tenuto al segreto professionale.

Il trattamento è eseguito con strumenti prevalentemente informatici.

I dati possono essere trattati senza l'acquisizione di specifico consenso degli interessati.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità specificate.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati verranno trattati fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o alle conseguenze previste in caso di mancato assolvimento e poi conservati secondo i termini prescrizionali di legge.

AVVISO SULLA LIMITAZIONE DI ALCUNI DIRITTI

Alcuni diritti già previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 possono essere oggetto di limitazione per la durata dell'emergenza, ai sensi dell'art. 23 paragrafo 1, lettera e) del Regolamento medesimo.

Tra le limitazioni possono annoverarsi la resa di informazioni in forma orale o sintetica invece della forma analitica prevista dagli artt. 13 e 14 del Regolamento.

Firenze, 22/12/2021

IL TITOLARE